



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

Consiglio Nazionale degli Ingegneri


PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.697670 FAX 06.69767048

Circ. n. **277** / XVII Sess.

04/11/2009 - 0005610



Ai Consigli degli Ordini
e alle Federazioni e
Consulte degli Ordini degli
Ingegneri

Loro Sedi

Oggetto: Competenze professionali ingegneri e geometri – Sentenza Corte di Cassazione n. 19292/2009

Si invia la nota di commento elaborata dal Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri con allegata la sentenza n. 19292 del 7 settembre 2009 della Corte di Cassazione.

La Suprema Corte, nel ribadire alcuni principi noti, conferma definitivamente che non vi possa essere alcuna forma di "subordinazione" dell'ingegnere rispetto ai professionisti in possesso di titolo di studio inferiore (nel caso, quello di geometra). In particolare, la pronuncia citata ribadisce con nettezza che:

- l'integrale progettazione, compresa quella edilizia e/o architettonica, e non solo il calcolo e la progettazione strutturale, di costruzioni anche modeste comportanti l'impiego del cemento armato, rientra nella competenza esclusiva dell'ingegnere (e dell'architetto);
- la prestazione di progettazione, a prescindere dalla sua articolazione in fasi distinte, richiede una competenza professionale unitaria corrispondente alla sua complessità;
- i professionisti con titolo accademico (laurea triennale e/o magistrale) non possono assumere, nell'espletamento dell'attività professionale di propria competenza, una posizione subordinata rispetto ai professionisti in possesso del solo diploma.

La Corte considera, come da tempo affermato dal CNI, la progettazione una prestazione unitaria che deve essere espletata attraverso un omogeneo livello di competenze. Di conseguenza, la Corte censura come illegittime tutte quelle prassi, cui alcuni professionisti con competenze inadeguate all'incarico hanno fatto e fanno ricorso, dirette ad eludere i limiti posti dall'ordinamento attraverso il sostanziale "subappalto" di parte della prestazione di progettazione

(quella più complessa) a professionisti con un superiore livello di competenze.

A titolo esemplificativo, tale principio **deve trovare** piena applicazione nei casi di:

- progettazione avente ad oggetto la realizzazione di **fabbricati in cemento armato anche di modeste dimensioni**, ad eccezione di piccoli manufatti accessori, nell'ambito di fabbricati agricoli o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e **che per la loro destinazione non comportino pericolo per l'incolumità pubblica**; essa non può **mai essere affidata alla responsabilità di un geometra**, anche se egli ricorre ad un ingegnere per lo svolgimento dei relativi calcoli strutturali;
- conferimento degli incarichi di Responsabile Unico del Procedimento ex art. 10 del D.lg. n. 163/2006 (il cui 5° comma richiede "*titolo di studio*" adeguato alla natura dell'intervento da realizzare);
- conferimento degli incarichi nelle commissioni di collaudo anche a dipendenti della p.a. (che ai sensi del comma 2 bis dell'art. 120 del D.lg. n. 163/2006 devono possedere "*elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo*");
- progettazione degli impianti di cui al D.M. 37/2008 (il cui art. 5 richiede una "*specifica competenza tecnica*") qualora essi afferiscano alla realizzazione di un manufatto la cui progettazione sia riservata alla competenza di un ingegnere.


Naturalmente, la pronuncia della Suprema Corte non vieta che vi possano essere forme di sinergia fra professionisti anche di diversa formazione e di diverso livello di competenza; in tali casi, però, **è sempre il professionista in possesso del titolo accademico più elevato a dover assumere il coordinamento e la direzione dell'attività progettuale** nonché la responsabilità della stessa con la sottoscrizione dell'**intero progetto**.

Alla luce di quanto sopra esposto, è dovere istituzionale dell'Ordine informare i propri iscritti e attuare ogni forma di verifica e controllo, anche sotto il profilo disciplinare, per sanzionare le pratiche illegittimamente poste in essere in spregio ai principi di cui sopra nonché richiamare le pubbliche amministrazioni (si veda ipotesi di lettera allegata) al rispetto della norma così come dettagliatamente esplicitata dalla sentenza della Suprema Corte.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Dott.Ing. Roberto Brandi)

IL PRESIDENTE
(Dott.Ing. Giovanni Rolando)



Centro Studi
Consiglio Nazionale Ingegneri

Il riparto delle competenze fra geometri e ingegneri

**Nota alla sentenza della Corte suprema di
Cassazione, Sezione II Civile, del 7 settembre 2009
n. 19292**



(c.r. 252)

Roma, ottobre 2009



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

Ing. Giovanni Rolando	Presidente
Ing. Alcide Gava	Vice Presidente vicario
Ing. Alessandro Biddau	Vice Presidente
Ing. Roberto Brandi	Consigliere Segretario
Ing. Carlo De Vuono	Tesoriere
Ing. Giovanni Bosi	Consigliere
Ing. Pietro Ernesto De Felice	Consigliere
Ing. Ugo Gaia	Consigliere
Ing. Romeo La Pietra	Consigliere
Ing. Giovanni Montresor	Consigliere
Ing.civ.amb.iun. Antonio Picardi	Consigliere
Ing. Sergio Polese	Consigliere
Ing. Paolo Stefanelli	Consigliere
Ing. Silvio Stricchi	Consigliere
Ing. Giuseppe Zia	Consigliere

Presidenza e Segreteria 00187 Roma - Via IV Novembre, 114

Tel. 06.6976701 Fax 06.69767048

www.tuttoingegnere.it



**CENTRO STUDI
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

CONSIGLIO DIRETTIVO

Ing. Romeo La Pietra	Presidente
Ing. Giuseppe Zia	Vice Presidente
Ing. Ugo Gaia	Consigliere
Ing. Guido Monteforte Specchi	Consigliere
Ing. Alberto Speroni	Consigliere
Dott. Massimiliano Pittau	Direttore

COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Domenico Contini	Presidente
Dott. Stefania Libori	Revisore
Dott. Francesco Ricotta	Revisore

Sede: Via Dora, 2 - 00198 Roma - Tel. 06.85354739, Fax 06.84241800

www.centrostudicni.it

La presente nota è stata redatta dall'avv. Lorenzo Passeri.



L'ingegnere mai subordinato al geometra

Con la sentenza n. 19292 del 7 settembre 2009 la Corte di Cassazione, Sezione II Civile, è intervenuta sull'annosa questione del riparto delle competenze professionali in materia di progettazione tra la categoria degli ingegneri e quella dei geometri.

La Corte di Cassazione non si limita a ribadire, con nettezza e perentorietà, il già noto principio della *esclusività* della competenza professionale degli ingegneri in materia di calcolo delle strutture in cemento armato (che i geometri possono espletare per le sole modeste costruzioni accessorie agli edifici rurali) ma censura altresì la prassi del surrettizio *frazionamento* dell'attività di progettazione; tale frazionamento si riscontra ogni qual volta (come nel caso oggetto di esame della Corte) la progettazione "*strutturale*" delle opere in cemento armato sia affidata ad un ingegnere e le residue attività progettuali ad un geometra che, però, risulta titolare del progetto complessivo anche se solo di "*massima*" e non "*esecutivo*".

Sul primo aspetto la Corte ricorda il suo costante orientamento secondo il quale "*ai tecnici solo diplomati (geometri e periti in edilizia)*" è consentita esclusivamente "*la progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione in ogni caso di opere prevedenti l'impiego di strutture in cemento armato, a meno che non si tratti di piccoli manufatti accessori, nell'ambito di fabbricati agricoli o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo, e che per la loro destinazione non comportino pericolo per l'incolumità pubblica*".

"*Trattandosi di una scelta in equivoca del legislatore dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, i limitati margini di discrezionalità accordati all'interprete*", prosegue la Corte, "*attengono soltanto alla valutazione dei requisiti della modestia delle costruzioni, della non necessità di complesse operazioni di calcolo ed all'assenza di implicazioni per la pubblica incolumità, mentre invece, per l'altra condizione, costituita dalla natura di annesso agricolo o industriale agricolo dei manufatti,*



eccezionalmente progettabili dagli anzidetti tecnici anche nei casi di impiego di cemento armato, non vi sono margini di sorta, attesa la chiarezza e tassatività del precetto normativo, esigente un preciso requisito (la suddetta destinazione), che o c'è o non c'è".

La Corte statuisce però altri principi fondamentali.

La prevalenza dei professionisti con titolo accademico su quelli con diploma superiore. Nell'espletamento dell'attività professionale, il professionista in possesso di un titolo accademico (nel caso di specie, la laurea specialistica in ingegneria) non potrà mai ritenersi subordinato a quello con titolo di formazione di livello inferiore (nel caso di specie diploma di geometra).

Il supporto normativo del principio è l'art. 2232 del Codice civile ai sensi del quale: *"Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto [c.c. 1176]. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità [c.c. 1228], di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione".*

Nel nostro ordinamento, al di fuori dei casi di responsabilità oggettiva, è configurabile la responsabilità (civile) sempre e solo nei casi in cui il responsabile abbia personalmente compiuto un'azione o un'omissione da cui è derivato il danno causato a terzi. È chiaro, dunque, che l'art. 2232 c.c., nel richiamare **la personale "direzione e responsabilità"** del professionista incaricato, imponga che questi debba essere necessariamente competente per l'espletamento della medesima. Non si tratta, tuttavia, di una novità assoluta in quanto già in precedenza (si veda la sentenza della stessa Corte di Cassazione n. 3108/1995) la giurisprudenza aveva statuito che la collaborazione di cui all'art. 2232 c.c., dovendo avvenire e svolgersi sotto la direzione del professionista incaricato, non avrebbe mai potuto riguardare l'esecuzione di una prestazione professionale che richiedesse un titolo di studio superiore a quello del professionista incaricato.

Naturalmente, l'impossibilità di poter essere subordinati ad un professionista con titolo di studio inferiore vale, ovviamente, sia all'interno della categoria degli ingegneri che nei rapporti tra *ingegneri iuniores* e professionisti diplomati (geometri e periti



industriali). Ciò vuol dire che l'ingegnere della sezione A non potrà mai collaborare all'espletamento di una prestazione professionale la cui responsabilità sia attribuibile ad un ingegnere iunior ma solo viceversa; allo stesso modo, mai l'ingegnere iunior potrà essere subordinato nello svolgimento delle sue prestazioni ad un geometra o perito. Si ricorda che la tesi opposta è stata più volte sostenuta, distorcendo le disposizioni del DPR 328/2001, dai Consigli nazionali dei geometri e periti industriali.

La progettazione è una prestazione unitaria e richiede un omogeneo livello di competenze professionali per l'espletamento delle sue singole (ma interconnesse) articolazioni. La Corte conferma un altro principio noto, ossia quello della unitarietà della prestazione di progettazione, al quale si collega l'inevitabile corollario dell'omogeneità del livello di competenza professionale richiesto per il suo espletamento. Più in particolare, *la progettazione esecutiva è direttamente connessa alla progettazione preliminare (o di massima) ed entrambe richiedono lo stesso livello di competenze professionali.* Ciò, ovviamente, non preclude che professionisti diversi svolgano le diverse fasi della prestazione di progettazione (utilizzando la terminologia adottata negli appalti pubblici: preliminare, definitiva ed esecutiva) purché tutti dispongano di un livello di competenze e conoscenze adeguato alla complessità della prestazione, la quale, da questo punto di vista, va considerata unitariamente.

La diretta connessione tra le scelte compiute nei diversi livelli progettuali è un principio noto alla disciplina pubblicistica degli appalti che ne rivendica con forza la vigenza (si veda l'art. 91 del D.lgs. n. 163/2006, ma anche il pregresso art. 17 della Legge n. 109/1994). Se i livelli progettuali sono fasi di un'attività naturalmente unitaria non vi può essere distinzione di competenza professionale per l'espletamento di ognuno di essi. In sintesi, se la progettazione di un lavoro è rimessa alla competenza di un ingegnere, questi dovrà procedere ad espletare tutti i vari livelli nei quali si articola la prestazione, senza che le fasi più generiche (progettazione preliminare) ma non per questo meno importanti, possano essere affidate a professionisti con un titolo di formazione inferiore (e, dunque, con competenze e capacità meno elevate).



In conclusione, qualora la progettazione richieda la prestazione di un ingegnere, quest'ultimo non potrà limitarsi a ricoprire un ruolo di ausiliario (limitando, ad esempio, il suo contributo al solo calcolo strutturale) e demandare al professionista con il titolo di formazione di livello inferiore il rango di responsabile ultimo dell'attività professionale esperita. La responsabilità dell'attività di progettazione non può, infatti, che ricadere sulle spalle del professionista il cui intervento è essenziale per la compiuta esecuzione della prestazione.